



**CASSA LOMBARDA**

Private Banking. Banca dal 1923.

DOCUMENTO INFORMATIVO  
SULLA CLASSIFICAZIONE  
DELLA CLIENTELA

## 1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dalla Banca e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- a) clienti al dettaglio;
- b) clienti professionali;
- c) controparti qualificate.

**I clienti al dettaglio** sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

**I clienti professionali** sono i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. E' prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.

La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("clienti professionali di diritto") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali la Banca è tenuta ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("clienti professionali su richiesta").

All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra "clienti professionali privati" quali banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: Euro 20.000.000,00.=;
- fatturato netto: Euro 40.000.000,00.=;
- fondi propri: Euro 2.000.000,00.=;

nonché gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;

e "clienti professionali pubblici" individuati con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le **controparti qualificate** sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso. Tale categoria viene in considerazione solo con riferimento alla prestazione da parte della Banca dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Sono controparti qualificate: 1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione 3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea; 4) le imprese che siano qualificate come tali ai sensi dell'art. 30, par. 3, della direttiva 2014/65/UE dall'ordinamento dello stato UE in cui hanno sede o che siano sottoposte ad identiche condizioni o requisiti negli stati non UE in cui hanno sede.

## 2. Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa della Banca.

La classificazione iniziale comunicata dalla Banca al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa della Banca che su richiesta del cliente.

La Banca su propria iniziativa può:

- trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata;
- trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale.

Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dalla Banca, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del cliente di variazione della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio – c.d. “downgrade”), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali – c.d. “upgrade”).

Le variazioni della classificazione su richiesta del cliente consentite dalla Banca sono le seguenti:

- 2.1. da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta;
- 2.2. da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio;
- 2.3. da controparte qualificata a cliente professionale;
- 2.4. da controparte qualificata a cliente al dettaglio.

### **2.1. La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta**

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.

La Banca, in particolare, in caso di accoglimento della richiesta di classificazione come Cliente Professionale, ha diritto di presumere che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che assume. Nei confronti dei Clienti Professionali su richiesta, pertanto, la Banca potrà effettuare una Valutazione di Adeguatezza meno approfondita e non effettuare la Valutazione di Appropriatezza. Inoltre, la classificazione nell'ambito di tale categoria ha come conseguenza la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti Retail, quali:

1. disapplicazione dell'obbligo di fornire informazioni su posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali ai sensi dell'art. 62, par. 2, Reg. Delegato UE 2017/565;
2. disapplicazione delle tutele previste in caso di offerta fuori sede ex art. 30 d.lgs. 58/98;
3. possibile attenuazione degli obblighi informativi aventi ad oggetto natura e rischi degli strumenti finanziari ex art. 48 Reg. Delegato UE 2017/565.

La Banca, inoltre, potrebbe concordare con i Clienti Professionali un'applicazione limitata degli obblighi informativi ex ante ed ex post aventi ad oggetto i costi e gli oneri:

1. applicati dalla Banca o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
2. associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla Banca.

### **2.2. La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio**

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con la Banca in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

### **2.3. La variazione da controparte qualificata a cliente professionale**

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere di essere trattato come un cliente professionale. A tale fine la controparte qualificata deve formulare tale richiesta per iscritto. In ogni caso, qualora una controparte qualificata richieda un livello di tutela più elevato senza specificare che intende essere trattato come cliente al dettaglio, si presume che essa voglia essere trattata dalla Banca come cliente professionale.

### **2.4. La variazione da controparte qualificata a cliente al dettaglio**

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e la Banca concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

### 3. Classificazione del cliente

Sulla scorta delle informazioni sin qui fornite e sulla base delle Sue caratteristiche, la scrivente Banca Le comunica la sua classificazione in qualità di:

- (cliente al dettaglio);
- (cliente professionale);
- (controparte qualificata).

Il sottoscritto dichiara di:

- aver ricevuto il presente documento sulla classificazione della clientela;
- essere stato informato in merito alla sua classificazione in qualità di:
  - (cliente al dettaglio);
  - (cliente professionale);
  - (controparte qualificata);
- essere stato informato in merito all'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione.

---

Luogo e data

---

Firma 1° Cointestatario

---

Firma 2° Cointestatario

---

Firma 3° Cointestatario

---

Firma 4° Cointestatario